



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 486 TFT 32

DEL 14 APRILE 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Roberto Vilardo e Felice Blando, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 14 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 53/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PASQUALE STRACUZZI (dirigente con funzioni di segretario della A.S.D. AGOSTINIANA CALCIO);

A.S.D. AGOSTIANA CALCIO.

Con nota 6191/835 pf13-14/MS/vdb del 18/02/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: a) il sig. Stracuzzi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere proferito ad alta voce, al termine della gara in esame, frasi scurrili, minacciose e ingiuriose nei confronti del Presidente della sezione A.I.A. di Messina, sig. Massimiliano Lo Giudice; b) l'A.S.D. Agostiniana Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio dirigente sig. Pasquale Stracuzzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Quanto sopra è emerso a seguito dell'esposto inviato il 03/02/2014 con cui il sig. Massimiliano Lo Giudice, Presidente della sezione A.I.A. di Messina, riferiva alla Delegazione Provinciale di Messina che al termine della gara Agostiniana Calcio/Siac del 01/02/2014, valevole per il locale campionato di terza categoria, veniva avvicinato dal sig. Carmelo Rigano, allenatore della Agostiniana Calcio, e subito dopo dal sig. Pasquale Stracuzzi, che nell'occasione svolgeva la funzione di assistente arbitrale della medesima società, che lo apostrofavano con delle frasi

dall'inequivocabile tenore ingiurioso.

In particolare il sig. Pasquale Stracuzzi aggiungeva la frase: "... tanto ti conosciamo e sappiamo dove cercarti..." dall'evidente tenore minaccioso.

Peraltro, lo stesso direttore di gara nel suo referto riferiva che il sig. Carmelo Rigano lo aveva apostrofato con frasi ingiuriose e minacciose, epiteti che venivano rivolti anche nei confronti del sig. Massimiliano Lo Giudice nonché nei confronti di tutti i dirigenti della Federazione. Per la qualcosa lo stesso sig. Rigano veniva squalificato dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Messina.

Quanto sopra è stato confermato dinanzi all'inquirente sia dal sig. Massimiliano Lo Giudice che dal sig. Riccardo Di Pietra, Arbitro effettivo presente ai fatti.

Il deferito sig. Stracuzzi, in sede di audizione, ha di contro negato di avere proferito le espressioni riferite dal sig. Lo Giudice.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'odierna udienza dibattimentale di rinvio, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolora.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) mesi 3 (tre) di inibizione a carico del dirigente sig. Pasquale Stracuzzi; b) ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Agostiniana Calcio a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che quanto contestato alle parti deferite è dimostrato non solo da quanto riferito dal sig. Massimiliano Lo Giudice nella nota del 03/02/2014, confermata in data 28/07/2014 dinanzi all'organo inquirente, ma anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Riccardo Di Pietra in data 09/09/2014. Pertanto, come da deferimento, il sig. Pasquale Stracuzzi è da ritenersi responsabile della violazione ascritta a suo carico, a nulla rilevando, ai fini probatori, l'aver egli negato la circostanza oggetto d'esame. La Società deferita deve conseguentemente rispondere a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- a) Al sig. Pasquale Stracuzzi la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
- b) All'A.S.D. Agostiniana Calcio la sanzione dell'ammenda di € 250,00.

Le sanzioni adottate, decorreranno dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 54/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. CRISTIAN PARADISO (Presidente dell'U.S.D. ATLETICO GELA all'epoca dei fatti)

U.S.D. ATLETICO GELA

La Procura Federale, con nota 6328/1177pf13-14/MS/vdb del 20/02/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian Paradiso, nella sopra specificata qualità, per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. giusto C.U. n° 2 del 29/01/2014 emessa all'esito del reclamo proposto dall'allenatore sig. Nunzio Di Dio (violazione art. 1 comma 1 oggi 1bis comma 1 C.G.S. e dell'art 8 comma 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94ter comma 15 N.O.I.F.)

L'U.S.D. Atletico Gela è stata deferita, con la nota medesima, per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte al Presidente della Società (violazione art. 4 comma 1 C.G.S.).

All'odierna udienza dibattimentale di rinvio le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie e/o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del Sig. Cristian Paradiso e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e di due punti di penalizzazione in classifica a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- Rilevato che con il citato provvedimento, inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale della L.N.D., tenuto conto del principio di equità, ha statuito l'obbligo per l'U.S.D. Atletico Gela di corrispondere al sig. Nunzio Di Dio la somma di € 4.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012;
- Rilevato altresì che la Società deferita non ha tempestivamente ottemperato alla superiore statuizione, pubblicata sul C.U. N° 2 del 29/01//2014 ed alla stessa comunicata con raccomandata datata 20/01/2014;
- Considerato che le norme sopra indicate sanzionano il mancato pagamento di quanto ritenuto dovuto dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, e che tale termine risulta abbondantemente scaduto all'atto del deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Visti l'art. 1 comma 1 oggi 1bis comma 1 C.G.S. e dell'art 8 comma 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94ter comma 15 N.O.I.F., dispone applicarsi:

- Al Sig. Cristian Paradiso, Presidente dell'U.S.D. Atletico Gela, la sanzione della inibizione per mesi cinque (5); alla predetta società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato a disputarsi (s.s. 2015/16) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 14 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°574/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003)

Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.758 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

Con nota del 04/04/2015 il presidente pro tempore della società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla ha chiesto un differimento dell'udienza al fine di reperire la documentazione medica mancante. A seguito di tale richiesta, nulla opponendo il rappresentante della Presidenza Federale, questo Tribunale ha disposto il differimento dell'udienza in data odierna, con comunicazione alla parte richiedente.

All'odierna udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire ulteriori memorie a difesa e/o documenti a discarico.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quindici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 880,00 a carico A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente all'epoca dei fatti contestati Sig. Fisichella Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Aricò Alfio, Butto Antonino, Conti Angelo, Furnari Placido, Lavenia Francesco, Pappalardo Luciano, Petralia Antonino, Petronio Giuseppe, Rapisarda Alessio, Tomasello Giuseppe, Ardizzone Salvatore, Arena Luca, Bruno Kevin, Cantarella Giovanni, Longo Marco, Mammano Claudio, Pesce Antonio, Rubino Antonio, (tesserati A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla);

Lavenia Alessio, Prezzavento Dario, Possente Giuseppe, (oggi tesserati A.S.D. Biancavilla e all'epoca dei fatti A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla);

Pistorio Angelo (oggi tesserato A.S.D. Real Adrano e all'epoca dei fatti A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°576/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Dominus Peloro (matr. 933228)

Sig. Sisti Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.760 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 280,00 a carico della A.S.D. Dominus Peloro (matr. 933228);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sisti Antonio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Antero Gaspare, Crescenti Antonino, Ruggeri Antonio, Strano Mario, Mangano Alessandro, Tripi Daniele, (tesserati ASD Dominus Peloro);

Alessandro Federico (oggi tesserato ASD Atene e all'epoca dei fatti ASD Dominus Peloro).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°577/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Adrano (matr. 920129)

Sig. Neri Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.761 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.300,00 a carico della società deferita;
- inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 520,00 a carico della A.S.D. Real Adrano (matr. 920129);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Neri Salvatore;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Armenia Michele, Corvasce Ruggiero, Costanzo Salvatore, Cottone Francesco, Di Perna Luca, Sergi Antonio, D'Asero Walter Luigi, Galvagno Simone, Zabo Simone, (tesserati ASD Real Adrano);

Bonanno Giuseppe (oggi tesserato ASC Atletico Biancavilla ed all'epoca dei fatti ASD Real Adrano);

Amato Antony, Ciccia Alberto Maria (oggi tesserati ASD Cometa Calcio Biancavilla ed all'epoca dei fatti ASD Real Adrano);

Santangelo Pasquale (oggi tesserato ASD Adrano Calcio ed all'epoca dei fatti ASD Real Adrano).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°578/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Virtus Capo D'Orlando (dal 08/08/2014 ASD Nasitana - matr. 921606)

Sig. Giarrizzo Tindaro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.762 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;

- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Virtus Capo D'Orlando (dal 08/08/2014 ASD Nasitana - matr. 921606);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giarrizzo Tindaro;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Neri Santo (tesserato ASD Nasitana);

Timpanaro Pirrina Francesco (oggi tesserato ASD Capo d'Orlando e all'epoca dei fatti ASD Virtus Capo d'Orlando);

Zaccaria Dario Basilio (oggi tesserato US Sfarandina e all'epoca dei fatti ASD Virtus Capo d'Orlando).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°579/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Unione Cesarò S. Isidoro (matr.73891)

Sig. Cali Nunzio Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.763 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Unione Cesarò S. Isidoro (matr.73891);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calì Nunzio Salvatore;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Pagana Daniele Nicolas, Travagliante Andrea, Lombardo Facciale Alessandro, Minnolo Longo Francesco, Pino Stefano, (tesserati ASD Unione Cesarò S.Teodoro).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°584/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. La Vigneta (dal 09/07/2014 A.S.D. Città di Nicosia - matr.935284)

Sig. Maggio Massimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.818 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi due a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della A.S.D. La Vigneta (dal 09/07/2014 A.S.D. Città di Nicosia - matr.935284);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Maggio Massimo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bracco Francesco, Raffaele Francesco, (tesserati A.S.D. Città di Nicosia).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°585/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Letojanni (matr.931217)

Sig. Lo Monaco Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.819 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Letojanni (matr.931217);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lo Monaco Giuseppe;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Curcuruto Fabio, Feliciotto Davide, Pantò Salvatore, Cannavò Steve, Cortese Simone, (tesserati ASD Letojanni).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°586/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Mediterranea Nizza (matr.65074)

Sig. Chillemi Onofrio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.820 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Mediterranea Nizza (matr.65074);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Chillemi Onofrio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bonelli Giacomo, (tesserato ASD Mediterranea Nizza);

Emanuele Loris Santino (oggi tesserato SSDARL Union Team Chimera Arezzo ed all'epoca dei fatti ASD Mediterranea Nizza);

Ruberto Salvatore (oggi tesserato Pol. D. Città di Roccalumera ed all'epoca dei fatti ASD Mediterranea Nizza).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°587/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Modicanese (matr.936464)

Sig. Carpentieri Girolamo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.821 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Modicanese (matr.936464);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Carpentieri Girolamo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Candiano Giorgio, Ruta Giuseppe, Iachininoto Fabio, Macaudo Alessuio, Terranova Gabriele, (tesserati A.S.D. Modicanese).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°589/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Indipendente (matr.936249)

Sig. Correnti Stefano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 16/02/2015 prot. 11.823 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;

- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.A.S.D. Nuova Indipendente (matr.936249);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Correnti Stefano;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Proteggente Antonio Andrew, Spadino Alfredo, (tesserati A.S.D. Nuova Indipendente);

Basile Francesco (oggi tesserato A.S.D. Alì Terme Calcio ed all'epoca dei fatti A.S.D. Nuova Indipendente).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07 aprile 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**